



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 24 - Reg. Gen. 36

del 17-01-2019

ORIGINALE

Oggetto: determina conferimento incarico ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs.50/2016 ss.mm.ii. avv. Emanuela Cocco per delega amministrazione di sostegno e assistenza legale-amministrativa - CIG ZA326BF05E

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;
Vista la legge 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii;

Considerato che il Bilancio di previsione 2019 è attualmente in fase di predisposizione; **Richiamato** il Decreto Sindacale n. 8 del 28 dicembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;

Richiamato l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09-01-2019 con la quale si demandava al competente responsabile del servizio amministrativo la formalizzazione di un incarico di consulenza e assistenza legale/amministrativa per la tutela di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno;

Richiamato l'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review") che stabilisce che *"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."*;

Richiamate in primo luogo le linee guida Anac n. 12 "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ed in particolare, la previsione a mente della quale: *"Tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore"*.

Considerato che Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

n. 1) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.

n. 2) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

Preso atto che la fattispecie di cui trattasi non può essere ricompresa nel novero dell'art. 17 sopra citato ma, trattandosi di attività di consulenza e assistenza legale/amministrativa deve essere assoggettata alle previsioni che il codice detta in tema di appalti;

Richiamato quindi il D.lgs. 50/2016 come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, art. 36, comma 2, lett. a) il quale prevede che **1.** “...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; **Considerato** inoltre che la legge di bilancio 2019, al comma 130, ha previsto che “all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: **“1.000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000,00 euro”**

Richiamato l'articolo 32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Richiamato le linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dall'Anac “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e sottoposte a consultazione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 secondo cui “ la procedura prende avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, che contiene almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”nonché il combinato disposto degli art. 36 comma 6bis e 7 e art. 216 comma 9 d. lgs. 56/2017;

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Vista, la nota assunta a prot. n. 6664 in data 20.12.2018 con la quale veniva trasmesso all'intestato Ente, dal Tribunale di Cagliari – sez. V.G. – il provvedimento di revoca con contestuale nomina di nuovo amministratore di sostegno dell'amministrato di cui si omettono le generalità nel rispetto della normativa in tema di privacy;

Preso Atto Che nel sopra citato provvedimento veniva d'ufficio nominato quale nuovo amministratore di sostegno l'assessore ai servizi sociali dell'Ente con facoltà di quest'ultimo - previa comunicazione scritta al Tribunale - di delegare l'anzidetto incarico – ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 c.c. – ad altro soggetto e conferire a questi tutti i poteri indicati nel decreto istitutivo e successive modifiche;

Considerata la complessità sociale e giudiziaria della fattispecie, il soggetto incaricato – di concerto con l'amministrazione comunale e sentito il competente responsabile del servizio – ha ritenuto congruo

e opportuno delegare l'incarico in commento a soggetto in possesso di comprovate esperienze e competenze anche legali (vieppiù tenuto conto dei diversi procedimenti giurisdizionali pendenti);

Atteso, pertanto, che per la tutela, difesa e assistenza dell'amministrato è necessario provvedere a selezionare idoneo operatore economico che garantisca il servizio di amministratore di sostegno nonché quello di tutela giudiziale e stragiudiziale dell'amministrato e che possa essere soggetto terzo al Comune onde acclarare ogni successiva eventuale contestazione in merito;

Richiamata pertanto la nota prot. n. 6743/2018 del 21 dicembre 2018 con la quale si è richiesto un preventivo di spesa e l'accettazione alla delega ad assolvere l'incarico di amministratore di sostegno in delega all'avvocato Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18 il cui curriculum risulta adeguato e pienamente confacente ad assolvere l'incarico di amministratore di sostegno e assistenza legale amministrativa del soggetto amministrato;

Richiamata la nota 6769/2018 del 24 dicembre 2018 con la quale l'avv. Cocco ha accettato la delega a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno;

Vista la successiva comunicazione prot. n. 6770/2018 del 24 dicembre 2018 con la quale – ai sensi dell'art. 408 c.c. – si è trasmessa la predetta delega al competente Giudice Tutelare;

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09-01-2019 nella quale si è disposta la necessità di attribuire al soggetto individuato – al fine di non gravare sui fondi per la cura e l'assistenza sanitaria e assistenziale del soggetto amministrato - a prevedere appositi fondi sul bilancio 2019 per il pagamento dei compensi da destinarsi all'amministratore di sostegno;

Ritenuto Opportuno conferire apposito mandato al predetto legale anche per la rappresentanza, l'assistenza e la tutela dell'amministrato nei rapporti con i terzi nonché per la gestione dei servizi e progetti assistenziali instaurati ed instaurandi con i diversi Enti coinvolti;

Ritenuto quindi necessario e coerente con le previsioni costituzionali ed i principi di tutela, assistenza sociale garantire adeguati servizi e standard di protezione all'amministrato prevedendo appositi fondi nel bilancio 2019 per l'assistenza amministrativo/legale dello stesso e la gestione dei rapporti e delle prestazioni erogate o da erogarsi;

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale ha individuato, quale legale di fiducia, Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18;

Dato Atto che l'Avv. Cocco, a seguito di richiesta da parte dell'ente con nota prot. 64 del 04.01.2019, ha dichiarato, come da preventivo trasmesso ed acquisito al protocollo generale la propria disponibilità ad accettare l'incarico per un impegno mensile di euro 700,00 oltre accessori di legge (per un totale di euro 837,20) specificando che tale importo potrà – successivamente al primo trimestre in cui le attività da svolgersi risultano di maggiore impegno e complessità – subire degli adeguamenti;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.lgs. 56/2017 e da ultimo dal D.L. Semplificazioni e alla Legge di Bilancio 2019;

Dato atto che, sulla base delle disposizioni sopracitate:

- 1) Il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di tutela, assistenza e difesa di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno attualmente affidata all'assessore ai servizi sociali dell'ente e delegata a professionista esperto in materie legali e amministrativo-gestionali;
- 2) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui sopra;
- 3) I termini, le modalità e le condizioni del servizio sono indicate nella richiesta di preventivo allegata alla presente;

Atteso che

- a seguito della riforma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
- il costo per il servizio di cui trattasi ammonta a complessivi € 4.200,00 oltre accessori come per legge e relativi all'espletamento dell'incarico per il periodo presunto di mesi 6 (arco temporale che potrebbe subire variazioni anche in relazione al compenso mensile preventivato), pertanto pari alla soglia di € 5.000,00 che impone l'utilizzo dello strumento elettronico del Mercato Elettronico;

Ritenuto di dover affidare direttamente il servizio di rappresentanza e assistenza legale Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18, per l'importo di € 4.200,00 comprensivo di oneri accessori come per legge;

Ritenuto quindi opportuno allo stato conferire l'incarico al predetto legale e, considerato che il bilancio 2019 è attualmente in fase di predisposizione e che L'ente si trova nel corso dell'esercizio provvisorio, impegnare unicamente le somme attualmente esigibili dando atto che il residuo sarà integrato con successivo impegno di spesa;

Dato atto che il comma 5 dell'articolo 163 stabilisce che:

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizio precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

- a) Tassativamente regolate dalla Legge;
- b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; **Ritenuto quindi necessario impegnare allo stato le somme utili al pagamento della quota dell'avv. Cocco previste per il primo mese di incarico e pertanto pari ad euro 700 oltre accessori di legge per l'importo complessivo di euro 837,20.**

Dato atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG ZA326BF05E**

DETERMINA

- 1) **Di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, dell'avv. Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18;
- 2) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00,
 - Il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di tutela, assistenza e difesa di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno attualmente affidata all'assessore ai servizi sociali dell'ente e delegata a professionista esporto in materie legali e amministrativo-gestionali;
 - L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di cui sopra;
 - Le clausole essenziali sono riportate nella richiesta di preventivo;
 - la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016;
 - L'importo a base d'asta è pari a **€ 700,00 mensili oltre oneri di legge;**

- I termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nell'allegata richiesta di preventivo;
- 3) **Di impegnare** – in vigore del regime provvisorio e tenuto conto che il bilancio 2019 è attualmente in fase di predisposizione la somma di € 837,20 oneri compresi in favore dell'avv. Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18 sul capitolo 1862 cod. 12.02-1.03.02.11.999
 - 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'avv. Cocco - a mezzo posta elettronica certificata - affinché la stessa possa sottoscrivere per accettazione il presente incarico;
 - 5) **Di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
 - 6) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
 - 7) **Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.


Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott.ssa Cinzia Corona)

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.
Barumini,


Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)